



TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE 2ª CIVILE

N. 4/2020 Reg. Fall.

Il giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

avente ad oggetto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di:

nata a Bergamo, il _____, residente in Treviolo (BG).

§

visto il ricorso con cui la sopraindicata persona fisica ha chiesto la liquidazione del suo patrimonio ex artt. 14 *ter* e segg. l. n. 3/12, come modificata dal d.l. n. 179/12, convertito dalla legge n. 221/12;

vista la documentazione allegata;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della procedura in quanto:

- questo giudice è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9, comma 1 l. n. 3/12 e succ. mod., essendo il debitore residente in Treviolo (BG), Comune compreso nel circondario del Tribunale;
- il debitore non è soggetto alle disposizioni sul fallimento ai sensi dell'art. 1 L.F. poiché si tratta di soggetto che non svolge attività commerciale;
- il debitore non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- il debitore non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento, come risulta dall'esistenza di: inadempimenti, dichiarazioni confessorie, accertamenti svolti dall'Organismo di Composizione della Crisi, le cui mansioni sono svolte dal professionista nominato ex art. 15, comma 9 l. n. 3/12, circostanze che dimostrano come il debitore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
- nella domanda è contenuto l'inventario dei beni del debitore ed alla stessa è allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il cui contenuto è conforme alle previsioni di legge;

- l'organismo di composizione della crisi ha dato notizia della domanda agli uffici fiscali ed all'agente della riscossione;
- è stato possibile ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;
- è emerso che negli ultimi cinque anni il debitore non ha posto in essere atti dispositivi del patrimonio;

tenuto conto che, in accoglimento della relativa proposta formulata dalla ricorrente, al fine di fissare i limiti di cui all'art. 14 ter, comma 6, lett. b) legge n. 3/2012 appare opportuno quantificare nell'importo di € 1.500,00 mensili la somma occorrente per il mantenimento del debitore e della sua famiglia.

P.Q.M.

letto l'art. 14 *quinquies* l. n. 3/12 e succ. mod.;

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione del patrimonio di:

_____ , nata a Bergamo. il _____ , residente in Treviolo (BG).

DETERMINA

in € 1.500,00 la somma mensile occorrente per il mantenimento del debitore e della sua famiglia;

visto l'art. 15, comma 8, l. n. 3/12 e succ. mod.

NOMINA

liquidatore il dott. Antonio Giovanni Grassi;

DISPONE

che sino al momento in cui il decreto di omologazione diventerà definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

quanto ai beni che verranno liquidati nel presente procedimento

DISPONE

che il liquidatore:

- proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 *sexies* L.n.3/2012,
- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 *octies* L.n.3/2012;
- predisponga un programma di liquidazione ex art.14 *novies* L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario;

ORDINA

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Bergamo;

ORDINA

che il presente decreto venga trascritto a cura del liquidatore, essendovi nel patrimonio del debitore beni immobili e beni mobili registrati,

Così deciso in Bergamo, il 4 febbraio 2020.

Il giudice
don Giovanni Panzeri
